

Roma, 22 gennaio 2021

A TUTTE LE ASSOCIATE

- Loro Sedi -

Segnalazione

NEWS – Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2021_019_S

OGGETTO: “Temi di interesse – In breve (a cura dell’Avv. Giuseppe Giangrande)”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Donazione di denaro dall’estero senza obbligo di registrazione**

L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 310 del 24 luglio 2019, ha chiarito che, se un donante residente all’estero dona a favore di un beneficiario, residente in Italia, una somma di denaro depositata all’estero, il denaro oggetto della donazione tramite bonifico non si presume quale bene esistente nel territorio dello Stato: di conseguenza, non essendo questo atto di donazione soggetto a imposta di donazione per mancanza del presupposto di territorialità, non sussiste l’obbligo di registrazione in termine fisso dell’atto di donazione formato all’estero.

Fonte: Angelo Busani, *Donazione di denaro dall’estero senza obbligo di registrazione*, in *Il Sole 24Ore*, 24 luglio 2019.

➤ **No all’imposta sulle donazioni sul valore dei beni immobili trasferiti in esecuzione di un mandato senza rappresentanza a vendere**

Non è dovuta l’imposta sulle donazioni sul valore dei beni immobili trasferiti in esecuzione di un mandato senza rappresentanza a vendere; in tal caso, il trasferimento degli immobili in favore del mandatario è funzionale all’espletamento del mandato e non determina alcuna forma di (gratuito) arricchimento in capo al mandatario medesimo, che è tenuto a rimettere al mandante le somme ricevute a titolo di corrispettivo della successiva vendita degli immobili; nella fattispecie, pertanto, non risulta integrato il presupposto dell’imposta sulle donazioni, dato dallo stabile e definitivo arricchimento in favore di un soggetto che non sopporta alcun sacrificio. A queste importanti conclusioni è giunta la Commissione Tributaria regionale per la Toscana nella recente sentenza n. 1055/2020, depositata il 28 dicembre scorso. Il negozio che ha dato origine alla controversia decisa dai giudici toscani è un mandato senza rappresentanza a vendere, che era stato conferito mediante un atto pubblico, attraverso il quale il mandante, in attuazione dell’obbligo disposto a suo carico dall’art. 1719 c.c. di corrispondere al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione dell’incarico, aveva trasferito a quest’ultimo la piena proprietà di un immobile. L’atto veniva registrato applicando

le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa; successivamente, l'Agenzia delle entrate notificava al mandatario un avviso di liquidazione, nel quale sosteneva l'assoggettamento dell'atto registrato all'imposta sulle donazioni e alle ipo-catastali in misura proporzionale, liquidando di conseguenza le maggiori imposte. Avverso tale atto impositivo, il contribuente proponeva ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale, ma il giudice di primo grado respingeva il suo ricorso, ritenendo che l'atto in questione non fosse un negozio fiduciario, bensì un trasferimento a titolo gratuito soggetto all'imposta sulle donazioni. La decisione veniva impugnata innanzi alla Commissione tributaria regionale per la Toscana, lamentando l'omessa valutazione dei giudici di prime cure della fondamentale clausola contrattuale secondo la quale il mandatario era obbligato a rimettere al mandante il corrispettivo conseguito dalla vendita dell'immobile, che rappresenta una previsione attestante inequivocabilmente l'insussistenza del presupposto dell'imposta sulle donazioni. I giudici di seconda istanza hanno accolto l'appello del contribuente, in primo luogo facendo presente che *"risulta provata la retrocessione del prezzo"* dalla produzione dei bonifici, con causale *"vendita casa"*, attraverso i quali il mandatario aveva rimesso al mandante le somme riscosse dall'acquirente dell'immobile in adempimento del mandato a vendere. Pertanto, si tratta di un atto sostanzialmente "neutro", nel quale il trasferimento dell'immobile al mandatario è meramente strumentale all'esecuzione del mandato conferitogli e non può quindi essere assoggettato all'imposta sulle donazioni, non determinando un definitivo arricchimento nella sfera patrimoniale del mandatario, il quale è gravato dalle obbligazioni di trasferire al terzo acquirente il bene, del quale è intestatario meramente formale, e di retrocedere il corrispettivo ricevuto dalla vendita al mandante. La sentenza dei giudici toscani risulta assolutamente condivisibile e trae conforto dall'unico precedente in argomento che ad oggi risulta nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11401/2019); in effetti, nella fattispecie non è affatto sostenibile l'applicabilità dell'imposta sulle donazioni, che notoriamente deve colpire uno stabile e definitivo arricchimento a titolo gratuito a beneficio del contribuente, mentre nel caso controverso risultava di tutta evidenza che il mandatario non aveva beneficiato di alcun arricchimento.

Fonte: Matteo Busico, *Dal 1° luglio addio Alle soglie di protezione*, in *Il sole 24Ore*, 5 gennaio 2021.

➤ **Patto di famiglia meno caro, la Cassazione cambia linea**

Nel patto di famiglia, dal punto di vista tributario, si considerano come attribuzioni entrambe effettuate dal disponente sia quella a favore del legittimario assegnatario (avente a oggetto un'azienda o una quota di partecipazione al capitale di una società) sia quella effettuata da quest'ultimo a favore dei propri fratelli o sorelle (i legittimari non assegnatari) a "compensazione" dell'attribuzione dell'azienda o della quota di partecipazione posta in essere dal disponente a vantaggio del legittimario assegnatario. È questa la decisione della Cassazione nella sentenza 29506 del 24 dicembre 2020, assai rilevante in quanto con essa viene radicalmente invertita la precedente giurisprudenza di legittimità (Cassazione 32823/2018) ove l'attribuzione effettuata dal legittimario assegnatario a favore del legittimario non assegnatario era stata ritenuta tassabile come un'attribuzione tra fratelli e sorelle. La differenza è evidentissima: con la decisione 29506/2020, se il padre trasferisce al figlio Tizio una partecipazione del valore di 2 milioni di euro e il figlio Tizio compensa il

fratello Caio con l'attribuzione di una somma di denaro (o di un bene immobile) del pari valore di 2 milioni di euro, quest'ultima attribuzione sconta imposta di donazione per euro (2milioni meno 1 milione x 4% =) 40mila; con la decisione 32823/2018, invece, l'imposta di donazione era da determinarsi in euro (2milioni meno 100mila x 6% =) 114mila. Nella decisione 29506/2020 viene infine precisato che l'agevolazione di cui all'articolo 3, comma 4-ter, Dlgs 346/90, la quale compete – ricorrendone i presupposti – al trasferimento tra disponente e legittimario assegnatario (avente a oggetto un'azienda o una quota di partecipazione al capitale di una società), non si applica, invece, al trasferimento dal legittimario assegnatario a favore del legittimario non assegnatario, qualunque oggetto abbia quest'ultima attribuzione. Con la sentenza 29506/2020 la giurisprudenza di vertice si occupa, dunque, per la seconda volta, della materia del patto di famiglia: si tratta di una sentenza indubbiamente influenzata dal fatto che il giudizio richiesto giunge all'esito di un contenzioso tributario. Tuttavia, per pervenire al verdetto, l'iter argomentativo del giudice deve necessariamente compiere diversi "passaggi" di diritto privato, i quali non potranno non influire sulle interpretazioni che la giurisprudenza del futuro effettuerà in questa materia, assai densa di questioni problematiche. Restrungendo, ora, l'osservazione della sentenza 29506 al mero ambito tributario, occorre notare che la Cassazione parte dal presupposto secondo il quale l'imposta di donazione fuoriuscita dal D.l. 262/06, applicandosi non solo alle donazioni, ma anche agli atti a titolo gratuito e alla istituzione di vincoli di destinazione, è un tributo che si appunta sull'incremento del patrimonio del beneficiario per effetto dell'attribuzione dal medesimo ricevuta. Se, dunque, il beneficiario è gravato da un onere a vantaggio di un altro soggetto, il valore dell'onere decurta il valore dell'attribuzione dal medesimo ottenuta e costituisce, a sua volta, un'attribuzione (che ha fonte nella volontà del soggetto disponente) a vantaggio del soggetto a cui favore l'onere è disposto, da tassare, anch'essa, con l'imposta di donazione. Nel caso del patto di famiglia accade il medesimo fenomeno: per volontà del disponente, si origina, per legge, il gravame del legittimario assegnatario di compensare il legittimario non assegnatario per l'attribuzione effettuata dal disponente a favore del suo discendente avente a oggetto un'azienda o di una quota di partecipazione al capitale di una società. Pertanto, la tassazione deve essere applicata come se tutte le attribuzioni disposte nel patto di famiglia (e, quindi, anche quelle tra un fratello e l'altro fratello) fossero effettuate direttamente dal disponente.

Fonte: Angelo Busani ed Elisabetta Smaniotto, *Patto di famiglia meno caro, la Cassazione cambia linea*, in *Il Sole 24Ore*, 11 gennaio 2021.

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/ci